4

Decreto del Ministro della giustizia, recante misure organizzative e di coordinamento relative all'attività della Direzione generale della risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nonché misure concernenti l'assegnazione e i compiti del personale tecnico destinato, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'amministrazione centrale e agli uffici giudiziari.



# Il Ministro della Giustizia

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e, in particolare. l'art. 12, comma 2;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e. in particolare l'articolo 1, commi da 526 a 530;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015 n. 133, recante «Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 526, 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»:

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 15 giugno 2015, n. 84. recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche», di seguito «regolamento»;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 14 dicembre 2015, recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie e altre articolazioni del Ministero della giustizia e per l'individuazione delle misure di raccordo con le competenze di altri dipartimenti, nonché concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia del 9 novembre 2017, concernente la rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, anche mediante ridenominazione e individuazione di nuovi profili professionali, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto Ministeri e sulla base di quanto stabilito nell'Accordo del 26 aprile 2017;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007 (di seguito «CCNL»), ed in particolare l'articolo 9, secondo cui le amministrazioni, in relazione alle proprie necessità organizzative, possono prevedere l'istituzione di nuovi profili, nell'ambito

delle dotazioni organiche, individuandone la posizione di accesso, secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo contratto;

VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010 (di seguito «CCNI»):

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, prevede, in funzione delle procedure di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del medesimo decreto e nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'amministrazione giudiziaria, di cui alla tabella D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 15 giugno 2015, n. 84, la rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, nonché l'individuazione di nuovi profili professionali, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto Ministeri e la loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento:

RITENUTO che, nell'individuazione dei criteri di rimodulazione dei profili professionali, è stata data rilevanza alle finalità di innovazione e revisione organizzativa del Ministero della giustizia, con particolare riguardo alle esigenze relative al trasferimento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari;

CONSIDERATO che le misure di attuazione dell'articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016. n. 117, sono state precedute dal confronto con le Organizzazioni sindacali, all'esito del quale è stato sottoscritto l'Accordo del 26 aprile 2017 (di seguito «Accordo»);

CONSIDERATO che l'introduzione di nuovi profili professionali è stata determinata e realizzata nei termini e con le modalità di cui all'Accordo:

RITENUTO di dovere provvedere con successivo decreto alla revisione delle dotazioni organiche dei profili professionali;

CONSIDERATO che i nuovi profili professionali previsti dal decreto del Ministro della giustizia del 9 novembre 2017 sono quelli di assistente tecnico in Area III e funzionario tecnico in Area III e che le declaratorie dei profili di nuova istituzione sono determinate secondo quanto previsto dalla tabella A, allegata al predetto decreto:

INFORMATE le organizzazioni sindacali di settore:

#### **DECRETA**

### Art. 1 (Definizioni)

- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  - a) «Ministro», il Ministro della giustizia;
  - b) «Ministero», il Ministero della giustizia;
  - c) «Direzione generale», la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del regolamento;
  - d) «Direttore generale», il Direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie;
  - e) «Conferenza permanente», l'organismo istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133;
  - f) «uffici giudiziari nazionali», gli uffici giudiziari nazionali di cui all'articolo 5, comma 2. lettera b), del regolamento;
  - g) «uffici giudiziari distrettuali», le Corti di Appello e le Procure Generali della Repubblica presso le stesse;

h) «uffici giudiziari territoriali», gli uffici giudiziari diversi dagli uffici giudiziari nazionali e dagli uffici giudiziari distrettuali.

## Art. 2 (Oggetto)

1. Il presente decreto definisce, nelle more dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 16, comma 2, del regolamento, le misure organizzative e di coordinamento, a livello centrale e periferico, relative all'attività della Direzione generale, nonché le misure concernenti l'assegnazione e i compiti del personale tecnico destinato, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'amministrazione centrale e agli uffici giudiziari.

### Art. 3 (Destinazione del personale tecnico)

- 1. Presso gli uffici giudiziari nazionali e gli uffici giudiziari distrettuali sono individuati servizi destinati allo svolgimento di funzioni tecniche.
- 2. Il personale inquadrato nei profili tecnici di assistente tecnico e funzionario tecnico di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 novembre 2017, destinato ai servizi di cui al comma 1, è assegnato alla sede centrale dell'amministrazione giudiziaria presso la Direzione generale, agli uffici giudiziari nazionali e agli uffici giudiziari distrettuali nei limiti delle disponibilità delle relative piante organiche.

#### Art. 4 (Funzioni)

- 1. Il personale destinato ai servizi di cui all'articolo 3, comma 1, opera secondo le direttive impartite dalla Direzione generale.
- 2. Per gli uffici giudiziari nazionali e per gli uffici giudiziari distrettuali, i criteri e le modalità di impiego del predetto personale, nel rispetto delle direttive della Direzione generale, sono determinati secondo la vigente disciplina normativa e contrattuale.

#### Art. 5 (Compiti)

- Nel rispetto delle declaratorie professionali determinate dal decreto del Ministro della giustizia 9 novembre 2017, il personale assegnato ai servizi di cui all'articolo 3, comma 1, assicura il proprio supporto in relazione alle attività derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 2. A livello periferico, il personale assegnato ai servizi di cui all'articolo 3, comma 1, assicura supporto tecnico agli uffici giudiziari distrettuali e agli uffici giudiziari territoriali del distretto per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1. Il medesimo personale coadiuva altresì le Conferenze permanenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015 n. 133.
- 3. Il personale assegnato ai servizi di cui all'articolo 3, comma 1, opera in conformità e nei limiti delle competenze professionali e dei rispettivi profili, nonché nel rispetto della

- vigente normativa tecnica e in materia di manutentore unico, svolgendo attività di studio, rilascio di pareri tecnici e perizie, redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi, finalizzati alla gestione, alla ristrutturazione ed alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili in uso all'amministrazione giudiziaria.
- 4. Nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia del 14 dicembre 2015, il personale assegnato ai servizi di cui all'articolo 3, comma 1, svolge altresì attività di supporto alla programmazione e, nell'ambito delle procedure nelle quali l'amministrazione, a livello centrale e periferico, ricopre il ruolo di stazione appaltante anche per effetto di convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni competenti, assume gli incarichi previsti dal codice dei contratti pubblici tra cui quelli di responsabile unico del procedimento, di coordinatore in materia di sicurezza, di direttore dei lavori, di componente di commissioni giudicatrici e di collaudo.

#### Art. 6 (Servizio fuori sede)

- 1. Il servizio temporaneamente espletato fuori sede dal personale destinato ai servizi di cui all'articolo 3, comma 1, con sede di servizio presso la sede centrale, presso gli uffici giudiziari nazionali e gli uffici giudiziari distrettuali è autorizzato con provvedimento, rispettivamente, del Direttore generale o del Capo dell'ufficio giudiziario nazionale o distrettuale di appartenenza. Il Direttore generale autorizza servizi fuori sede del personale assegnato agli uffici giudiziari nazionali e agli uffici giudiziari distrettuali anche oltre l'ambito del distretto.
- Al personale chiamato a svolgere la propria attività lavorativa fuori sede spetta il trattamento di missione previsto dalle vigenti disposizioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso agli organi competenti per il controllo contabile e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della Giustizia.

Roma,

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Alfonso Bonafede